

Prot. 38/2020 INT



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 24 febbraio 2020

**Ai Magistrati togati e onorari del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

Al Procuratore della Repubblica

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

**Ai Direttori Amministrativi del Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace
di Imperia e di Sanremo**

**Ai Presidente degli Ordini degli
Avvocati di Imperia**

Oggetto: prime misure disposte a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1

In relazione a quanto in oggetto, può accadere che Avvocati e/o parti processuali - attese le prescrizioni che vengono impartite di limitare l'affluenza negli uffici pubblici e gli spostamenti con mezzi pubblici - abbiano difficoltà a partecipare alle udienze.

Data la situazione di eccezionalità, dispongo che i Giudici dovranno considerare giustificati gli Avvocati, le parti processuali, i testimoni e gli ausiliari che non compariranno in udienza.

Ciò fatta eccezione per le “*prestazioni indispensabili in materia penale e in materia civile*”, che vengono individuate come da artt. 4 e 5 del “*Regolamento sulle modalità dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli Avvocati*”, articoli che, per una migliore comprensione, di seguito si riportano:

Articolo 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale)

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Articolo 5 (Prestazioni indispensabili in materia civile)

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n.5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001; c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca

dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari; f) alla materia elettorale.

Si precisa che gli Avvocati dovranno avere cura di comunicare preventivamente al Magistrato o alla Cancelleria di riferimento la loro mancata partecipazione all'udienza.

Tale preventiva comunicazione non si richiede alle parti processuali, ai testimoni ed agli ausiliari.

2

Relativamente alla materia penale, pur avuto presente l'orientamento maggioritario, di segno diverso, della Corte di Cassazione, d'intesa col Presidente della sezione penale ed a modifica del precedente ordine di servizio adottato sul tema, dispongo che siano ritenuti validi gli invii via PEC da parte dei Difensori di qualunque atto, purché sia poi apposto sullo stesso il depositato da parte della Cancelleria.

Il presente provvedimento andrà pubblicato sul sito web del Tribunale ed avrà efficacia sino alla data della sua revoca.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco

